

TRIBUNALE ROMA
(DECRETO)

10 FEBBRAIO 1994

PRESIDENTE: MISITI

ESTENSORE: LA GRECA

PARTI: SIPRA

EDITRICE ROMANA S.P.A.

Pubblicità • Contratto di concessione • Minimo garantito • Diminuita diffusione del giornale • Variazione dell'1% sulla diffusione minima • Applicabilità dell'art. 1460 c.c. • Insussistenza

In un contratto di concessione pubblicitaria a minimo garantito una diminuzione della diffusione di circa l'1% rispetto alla diffusione minima pattuita non legittima il ricorso, da parte del concessionario, al principio inadimplenti non est adimplendum.

Provvedimenti cautelari • Contratto di concessione pubblicitaria • Mancata corresponsione dei ratei di minimo garantito • Danno grave e irreparabile alla manifestazione del pensiero, alla libertà di iniziativa economica, al diritto di lavoro • Ordine di pagamento • Ammissibilità

Stante la rilevanza costituzionale degli interessi sottesi all'impresa editoriale (libertà di manifestazione del pensiero dell'editore e del corpo redazionale; libertà di iniziativa economica dell'editore; diritto al lavoro e alla retribuzione dei dipendenti) va confermato il provvedimento cautelare di ordine al concessionario di pubblicità di pagare i ratei di minimo garantito in quanto il suo inadempimento è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile.

La SIPRA S.p.A. ha proposto reclamo, ex art. 669-terdecies, cod. proc. civ., avverso il provvedimento che il giudice designato, dott. Di Salvo, ha emesso il 1° dicembre 1993, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., su istanza della Editrice Romana S.p.A., provvedimento con il quale alla predetta reclamante è stato ordinato « di pagare alle scadenze pattuite, le quote mensile di minimo garantito previste nel contratto di concessione pubblicitaria stipulato in data 29 luglio 1992, a partire da quelle già scadute, relative ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 1993 ».

In particolare, la SIPRA ha dedotto la erroneità del provvedimento: 1) quanto al *fumus boni iuris*, per non avere il g.d. debitamente considerato la legittimità, ai sensi dell'art. 1460 cod.c iv., della sospensione del pagamento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ., della sospensione del pagamento del minimo garantito, stante l'intervenuto squilibrio del rapporto

* Non costano precedenti. La possibilità di richiedere (ed ottenere) un provvedimento d'urgenza per il pagamento di somme era stata riconosciuta da Pret. Roma,

31 luglio 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 612 per una società in stato di decozione che vantava ingenti crediti nei confronti di un Comune.

contrattuale — sorto il 29 luglio 1992 con la Editrice Romana per la raccolta della pubblicità nazionale del quotidiano « Il Tempo » — in dipendenza dell'asserita riduzione della valenza pubblicitaria di tale testata; 2) quanto, poi, al *periculum*, per non essere stata fornita valida motivazione sulla affermata « dissoluzione », alla quale sarebbe esposta la « Editrice Romana » per effetto del mancato pagamento del minimo garantito, di cui trattasi.

Orbene, sentiti i procuratori delle parti ed esaminati gli atti, il Collegio ritiene che il reclamo sia infondato e che la ordinanza impugnata sia interamente da confermare.

1. Anzitutto, il provvedimento va confermato sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 700 cod. proc. civ. alla presente controversia, essendo questa relativa ad una obbligazione pecuniaria legata da un rapporto di strumentalità inscindibile e necessaria con una sottostante situazione di rilevanza, sotto vari aspetti, costituzionale (cfr., in materia, Pretura Roma 14 febbraio 1983, in *Foro it.*, 1983, I, 446; Pretura Roma, 31 luglio 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 612).

Esattamente il g.d. ha rilevato: a) che nella fattispecie vengono in considerazione una pluralità di norme costituzionali: l'art. 21 diritto alla manifestazione del pensiero, spettante sia all'editore, che al corpo redazionale; l'art. 41, diritto dell'impresa editoriale alla libertà d'iniziativa economica; l'art. 4, che riconosce il diritto al lavoro, per cui occorre promuovere le condizioni che rendano effettivo tale diritto; l'art. 36, diritto dei lavoratori alla retribuzione e ad una esistenza libera dal bisogno; b) che sussiste, inoltre, il rapporto di necessaria ed inscindibile strumentalità tra il pagamento del debito da parte della SIPRA e la situazione sottostante, di rilevanza costituzionale, come detto, che al diritto patrimoniale è legata, in quanto dall'inadempimento di cui trattasi, al quale l'Editoriale Romana non è in grado di porre rimedio, tale situazione potrebbe ricevere un pregiudizio grave ed irreparabile.

2. Passando, quindi, all'esame del presupposto del *fumus boni iuris*, va confermato che il diritto di credito vantato dalla Editrice Romana, in relazione al quale la stessa ha chiesto la tutela in via di urgenza, trova pieno fondamento nella obbligazione, assunta in contratto dalla SIPRA, di pagamento di un minimo garantito globale di lire 203.550.208.000, per l'intera durata del contratto medesimo, e cioè fino al 1999, secondo i minimi garantiti annuali di crescente importo (da lire 25.000.000.000 nel 1993 fino a lire 33.502.389 nel 1999) da corrispondersi « in rate mensili di identico ammontare, pari ciascuna ad un dodicesimo del relativo minimo annuale ».

Né la SIPRA, a giustificazione del mancato pagamento del minimo garantito, a decorrere da quello del mese di marzo 1993, può opporre che, essendo soprattutto circostanze non prevedibili e non imputabili ad essa stessa SIPRA, il gioco delle pattizie prestazioni e controprestazioni si sarebbe così radicalmente alterato da legittimarla — giusta il richiamato art. 1460 e in relazione, altresì, all'art. 15 del contratto, in cui la Editrice Romana si è impegnata a non ridurre la valenza pubblicitaria della testata — a non corrispondere più l'intero ammontare del minimo, ma a corrispondere soltanto un importo rapportato alla effettiva pubblicità raccolta.

In primo luogo, è chiaro, la SIPRA non può dedurre il fatto che la Editrice Romana abbia predisposto e comunicato il 23 aprile 1993 un piano di

ristrutturazione aziendale, con riduzione delle attuali edizioni de « Il Tempo » (e ciò in contrasto con l'obbligazione assunta di non ridurre le edizioni) in quanto tale piano di ristrutturazione non è stato mai attuato. Naturalmente, non è, poi, neppure opponibile la circostanza che, nei mesi di marzo ed aprile 1993 il giornale, a causa di uno sciopero indetto dal corpo redazionale, proprio in dipendenza del piano di ristrutturazione, di cui innanzi, ha dovuto sospendere le pubblicazioni per quaranta giorni, atteso che tale ipotesi trova specifica regolamentazione nell'art. 8 della scrittura del 1992, ove è, appunto, previsto che, in caso di scioperi, il minimo garantito relativo all'anno interessato viene ridotto di un trecentosessantesimo per ogni numero non pubblicato o non distribuito, con una franchigia, per ogni anno, di 12 numeri.

Resta, quindi, da valutare se la SIPRA può fondatamente dedurre, a giustificazione della sua condotta, una perdita di diffusione del giornale in misura tale da incidere gravemente sulla valenza pubblicitaria dello stesso, cioè su quell'elemento fondamentale del contratto specificamente consacrato nel cit. art. 15: in base a tale clausola, infatti, la Editrice Romana si è impegnata a mantenere la valenza pubblicitaria de « Il Tempo », quantomeno sul valore di diffusione media giornaliera dichiarato di 95.090 copie.

Per quanto concerne tale dato, è opportuno preliminarmente sgombrare il campo dal rilievo della SIPRA circa la non corrispondenza del dato stesso alla effettiva diffusione media giornaliera della testata, risultante dai riscontri pubblicitari dell'A.D.S. di 103.448 copie per l'anno 1992. Il rilievo, infatti, appare ininfluenza, poiché l'allegato al contratto del 29 luglio 1992, contenente il dato di diffusione di 95.090 copie al giorno è stato verificato ed accettato anche dalla SIPRA, la quale, sulla base di tale dato ha parametrato anche i propri obblighi di pagamento.

In ogni caso, pare opportuno, altresì, precisare che, come si riscontra dai dati ufficiali A.D.S., in atti, la media giornaliera di diffusione della testata nel periodo gennaio/maggio 1992 è stata di poco superiore alle 94.000 copie; pertanto, conclusivamente, l'indicazione operata nel contratto dalla Editrice Romana può dirsi essere stata in linea con la effettiva diffusione del giornale, registrata nel periodo immediatamente precedente la stipulazione del contratto medesimo.

Ciò posto, e confermato, dunque, che il dato di riferimento è quello di 95.090 copie, non risulta, tuttavia, che vi sia stato uno scostamento da questo dato di diffusione di consistenza tale da provocare uno stravolgimento del sinallagma contrattuale, sì da consentire alla SIPRA di sospendere la erogazione del minimo garantito.

È noto che in tema di contratti sinallagmatici, il rifiuto di esecuzione della prestazione può trovare giustificazione nell'inadempimento dell'altra parte, a norma dell'art. 1460 cod. civ., solo se, oltre che non contrattare con i principi generali della correttezza e della lealtà, risulti oggettivamente ragionevole e logico, sulla base di una valutazione comparativa dei contrasposti comportamenti, anche in relazione agli elementi cronologici ed alla loro incidenza sulla funzione economico sociale del contratto, che evidenzia la gravità, ovvero la non scarsa importanza, di detto inadempimento in rapporto all'interesse della controparte (Cass., 21 febbraio 1979, n. 1123). Ora, se in effetti risulta che le agitazioni sindacali del marzo-aprile 1993 hanno creato difficoltà alla Editrice Romana per quanto concerne la diffusione del giornale, rimasto assente dalle edicole per il ragguardevole tempo di quaranta giorni, da ciò, comunque, non è derivata come afferma la SIPRA, quella crescente flessione delle vendite, con conseguente riduzione della valenza pubblicitaria della testata.

Al riguardo è, invero, da evidenziare come, si ricava dai dati di diffusione de « Il Tempo » giusta la rilevazione, di cui al doc. n. 28 della Editrice Romana, non contestata da controparte, la diffusione media giornaliera è stata nei primi sette mesi del 1993 di 88.000 copie e, quindi, con una contenuta flessione rispetto al dato contrattuale. Ma ciò che, poi, in definitiva smentisce quella che è la tesi primaria della SIPRA, in ordine ad un inarrestabile declino della testata, è il fatto, risultante dalla dichiarazione giurata del responsabile della diffusione del giornale (ved. doc. B, fasc. Edit. Rom.), anche questa non contestata dalla SIPRA, che, dopo la fisiologica flessione dei mesi estivi, « Il Tempo », nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, ha riguadagnato in pratica le posizioni, fino a raggiungere, nel mese di dicembre 1993, la diffusione di 93.215 copie (101.149 comprese le copie omaggio). In siffatta situazione, stante, come s'è visto, la sostanziale tenuta del dato diffusionale del giornale, con conseguente sostanziale mantenimento della valenza pubblicitaria ai livelli di riferimento, la cessazione del pagamento dei ratei di minimo garantito, si badi, ad appena tre mesi dall'inizio della esecuzione del contratto, di durata settennale, non può trovare, va confermato, legittima giustificazione.

Del resto, la conferma del mantenimento della valenza pubblicitaria, da parte del giornale, si ricava anche dal fatto che, nel corso del 1993, la Società Pubblicità Editoriale, concessionaria della vendita della pubblicità locale su « Il Tempo » ha inserito, come emerge dai documenti in atti, pubblicità per oltre 14.700 milioni, risultato annuale questo che si assume, senza peraltro contestazione in merito, sostanzialmente in linea con quelle degli anni precedenti.

Né, va da ultimo osservato sul punto, la SIPRA può, onde legittimare la sua condotta inadempiente, sostenere che a sostituire il pagamento del minimo garantito con un sistema di pagamenti periodici, determinati in funzione della pubblicità effettivamente raccolta, essa è pervenuta sulla base della proposta in tal senso della Editrice Romana, avanzata con lettera del 19 luglio 1993.

Infatti, se è vero che con la lettera in parola la Editrice Romana, nel tentativo di giungere ad una soluzione bonaria dei problemi derivanti dal lungo sciopero aziendale, ha proposto alla SIPRA di regolare i rapporti relativi al 1993 sulla base della pubblicità effettivamente inserita, è altresì vero che la proposta prevedeva anche la ripresa della piena operatività del contratto e della corresponsione dei minimi garantiti fin dal 1° gennaio 1994, unitamente alla previsione di un meccanismo di proporzionale adeguamento dell'entità del minimo garantito alla effettiva diffusione della testata di anno in anno, secondo quanto ufficialmente rilevato dalla A.D.S.

Ora, poiché è pacifico che la proposta in questione non è stata mai accettata dalla SIPRA, questa, è chiaro, non può modificare unilateralmente il contratto vigente, con applicazione soltanto della clausola del nuovo regolamento proposto, rivelatasi a sé più favorevole, cioè quella della corresponsione di somme calcolate sulla pubblicità effettivamente inserita, senza offrire nel contempo alla Editrice Romana alcuna certezza in ordine alla ripresa del versamento del minimo garantito, per i rimanenti sei anni di vita del contratto.

Invero, che allo stato sia più favorevole alla SIPRA fare versamenti in base all'inserito lo si desume dal doc. 5 prodotto dalla stessa SIPRA, ove risulta che i dati di raccolta della pubblicità sono passati dai 21,5 miliardi nel 1992 ai 5,5 miliardi nei primi dieci mesi del 1993; il che, peraltro, non è spiegabile (anzi, la Editrice Romana ha dedotto in proposito una mancanza di cura della SIPRA nell'adempimento dell'obbligo di raccolta) se

si tiene conto della sostanziale tenuta della valenza pubblicitaria del giornale e, in particolare, del fatto che la raccolta della pubblicità locale non ha subito, come sopra precisato, spostamenti di sì notevole entità.

3. Circa, infine, il pregiudizio imminente ed irreparabile, anche tale elemento, di cui all'invocato art. 700 cod. proc. civ., sussiste incontestabilmente.

L'Editrice Romana presenta una situazione finanziaria difficile, non v'è dubbio aggravata dai negativi effetti dello sciopero, che hanno portato, tra l'altro, ad una perdita secca per l'azienda valutata intorno ai 120 milioni al giorno. È evidente, pertanto, che su tale situazione il blocco del pagamento del minimo garantito (per l'ammontare di oltre 2 miliardi a rata) ha l'effetto di un vero e proprio colpo di grazia per l'impresa editrice, con conseguente pericolo di dissoluzione dell'azienda, perdita di posti di lavoro e la chiusura di un'antica testata giornalistica.

D'altro canto, è indiscutibile che la vendita di spazi pubblicitari è di fondamentale importanza per l'impresa giornalistica, costituendo la massima parte dei ricavi della stessa: in proposito, è notorio che la stampa quotidiana sopravvive essenzialmente grazie alle entrate pubblicitarie, non essendo i ricavi delle vendite neppure sufficienti a coprire i costi di produzione.

Nella specie, poi, che la pesante situazione della Editrice Romana sia in diretto collegamento con l'omesso pagamento del minimo garantito appare chiaramente dalla sintomatica circostanza che, al 31 luglio 1993, quando la SIPRA aveva già cessato di corrispondere i ratei di minimo, la predetta società editrice versava in un grave stato di deficit, lamentando, invero, una perdita di oltre 12 miliardi, contro un capitale di 5 miliardi di lire. Né, ovviamente, rileva la copertura della perdita e la ricostituzione del capitale da parte dell'unico azionista, operate in occasione dell'assemblea straordinaria del 4 ottobre 1993, in quanto ciò non può certo indurre a ritenere che l'azionista stesso sia continuativamente tenuto a finanziare una società che, perdurando l'inadempimento della SIPRA, è destinata a perdere periodicamente l'intero capitale sociale.

P.Q.M. — Visto l'art. 669-terdecies, cod. proc. civ., conferma il provvedimento cautelare di cui alla ordinanza del 1° dicembre 1993, emessa nel procedimento n. 73678/1994 (mis. caust.) di questo Tribunale.